

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

"ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - CONTABILE DELLO STATO"


Al termine della riunione indetta da S.E. il Ministro delle Finanze il 22 novembre scorso, fu deliberato di costituire un Comitato ristretto (Angeloni, Arale, Noor Muhamud, Palamenghi-Crispi e Follard) per lo studio e la revisione dello schema di Decreto legislativo relativo all'Ordinamento amministrativo-contabile.

Il Ministro delle Finanze invitò il Comitato a tener presente sia il progetto formulato dal Signor Follard, con gli emendamenti dallo stesso già apportativi, sia lo schema generale delle materie predisposto dal Prof. Dott. Angeloni, al fine di esaurire con il Decreto legislativo in questione gli scopi della delega.

Il Comitato stesso ha iniziato i suoi lavori sabato 25 novembre; e nel brevissimo tempo intercorso, dedicandovi numerose sedute, ha sostanzialmente esaurito la prima parte del suo lavoro.

Nel corso delle riunioni stesse è stato approvato in linea di massima l'unito testo, con una sola riserva sostanziale per quanto riguarda gli articoli da 1 a 5 incluso: infatti il Comitato, pur ritenendo che la determinazione degli elementi costitutivi del patrimonio dello Stato possa trovare adeguata collocazione nell'Ordinamento amministrativo contabile, si è riservato di approfondire nel breve tempo ancora disponibile i relativi problemi.

Poichè il Dott. Palamenghi-Crispi deve partire per motivi di servizio il 5 dicembre, e la Commissione Consultiva per l'Integrazione è convocata per il giorno successivo sullo stesso argomento, gli scriventi hanno provveduto a predisporre in buona copia l'allegato testo in lingua italiana, mentre gli altri tre componenti del Comitato stanno provvedendo a completarne la redazione in lingua inglese.


(Dott. F. Palamenghi-Crispi)


(Prof. Dott. R. Angeloni)

Mogadiscio, 5 dicembre 1961

I N D I C E

PARTE I - AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE DELLO STATO

TITOLO I - Beni dello Stato

- Articolo 1 - Classificazione dei beni dello Stato
- Articolo 2 - Beni demaniali
- Articolo 3 - Beni patrimoniali
- Articolo 4 - Regime giuridico dei beni demaniali
- Articolo 5 - Regime giuridico dei beni patrimoniali
- Articolo 6 - Amministrazione dei beni dello Stato
- Articolo 7 - Inventario dei beni
- Articolo 8 - Beni assegnati al Presidente della Repubblica e all'Assemblea Nazionale
- Articolo 9 - Responsabilità dei funzionari

TITOLO II - Contratti comportanti entrate o spese per lo Stato

- Articolo 10 - Procedimento
- Articolo 11 - Autorizzazione ai contratti
- Articolo 12 - Stipulazione dei contratti
- Articolo 13 - Approvazione dei contratti
- Articolo 14 - Contenuto dei contratti
- Articolo 15 - Penalità e transazioni
- Articolo 16 - Servizi in economia

PARTE II - CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

TITOLO I - Bilancio preventivo

- Articolo 17 - Anno finanziario
- Articolo 18 - Formazione del bilancio preventivo
- Articolo 19 - Contenuto del bilancio
- Articolo 20 - Ripartizione del bilancio
- Articolo 21 - Approvazione del bilancio preventivo
- Articolo 22 - Bilancio straordinario per lo sviluppo
- Articolo 23 - Esercizio provvisorio del bilancio
- Articolo 24 - Variazioni al bilancio preventivo

TITOLO II - Entrate dello Stato

- Articolo 25 - Definizione di entrata
- Articolo 26 - Entrate non previste
- Articolo 27 - Procedimento
- Articolo 28 - Classificazione delle entrate
- Articolo 29 - Modalità di riscossione
- Articolo 30 - Rilascio di quietanza
- Articolo 31 - Contabilità delle entrate
- Articolo 32 - Modalità di versamento

TITOLO III - Spese dello Stato

- Articolo 33 - Definizione di spesa
- Articolo 34 - Procedimento
- Articolo 35 - Facoltà d'impegnare
- Articolo 36 - Spese pluriennali
- Articolo 37 - Liquidazione
- Articolo 38 - Pagamenti

TITOLO IV - Bilancio consuntivo

Articolo 39 - Contenuto del bilancio consuntivo

Articolo 40 - Formazione e riscontro del bilancio consuntivo

Articolo 41 - Approvazione del bilancio consuntivo

TITOLO V - Controllo amministrativo contabile

Articolo 42 - Organi di controllo

Articolo 43 - Ragioneria generale

Articolo 44 - Funzioni della Ragioneria generale

Articolo 45 - Visto della Ragioneria

Articolo 46 - Ufficio del Magistrato ai Conti

Articolo 47 - Funzioni del Magistrato ai Conti

Articolo 48 - Registrazione degli atti amministrativi

Articolo 49 - Modalità della registrazione

Articolo 50 - Registrazione con riserva

PARTE III - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Articolo 51 - Obbligo della resa del conto

Articolo 52 - Responsabilità contabile

Articolo 53 - Modalità della resa del conto

Articolo 54 - Riscontro

Articolo 55 - Compilazione dell'ufficio del conto

Articolo 56 - Resa del conto di Tesoreria

Articolo 57 - Responsabilità amministrativa per danni

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58 - Norme regolamentari

Articolo 59 - Norme abrogate

Articolo 60 - Entrata in vigore e decorrenza

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE DELLO STATO

TITOLO I

Beni dello Stato

Articolo 1

(Classificazione dei beni dello Stato)

1. - I beni dello Stato si distinguono in demaniali e patrimoniali.
2. - Sono demaniali i beni destinati permanentemente ad usi di pubblico e generale interesse.
3. - Sono patrimoniali tutti gli altri beni dello Stato.

Articolo 2

(Beni demaniali)

1. - Appartengono al demanio dello Stato:
 - a) il lido e le spiagge del mare, i porti, i seni e le rade, le darsene, i canali marittimi e i bacini di acqua salmastra che anche saltuariamente comunicano col mare, con le relative opere di pertinenza dello Stato ivi esistenti;
 - b) i laghi naturali, i fiumi e i torrenti, anche sotterranei, con le relative linee d'impluvio;
 - c) le fortificazioni, i porti e gli aerodromi militari, e in genere le opere destinate permanentemente alla difesa nazionale.
2. - Appartengono al demanio dello Stato, quando non risultino di proprietà di enti pubblici o di persone private:
 - a) i laghi, i bacini e i canali artificiali, con le relative pertinenze;
 - b) le sorgenti naturali, i pozzi, i posti di abbeverata di uso pubblico, gli acquedotti e le fontane;
 - c) le strade, le vie e le piazze, le autostrade, gli aeroporti civili, gli impianti telegrafici e radiotelegrafici, telefonici e radiotelefonici, le piste e le carovaniere destinate ad uso pubblico, i luoghi di sosta delle carovaniere e del bestiame, i cimiteri e i mercati, con le relative pertinenze;

- d) gli immobili e le cose dichiarati di interesse storico, archeologico od artistico;
- e) i luoghi e gli edifici destinati permanentemente al pubblico esercizio del culto islamico.

3. - Sono considerati demaniali i diritti reali spettanti allo Stato su beni immobili di altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni demaniali sopra indicati o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Articolo 3

(Beni patrimoniali)

Appartengono al patrimonio dello Stato:

- a) i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno;
- b) i giacimenti minerari, di qualsiasi specie e natura;
- c) le caserme e gli armamenti;
- d) gli edifici dello Stato, destinati a sede di pubblici uffici o servizi, coi loro accessori e pertinenze;
- e) ogni altro bene o diritto, che appartenga allo Stato in forza di legge, di successione, di donazione, di acquisto o di trasferimento a qualsiasi titolo.

Articolo 4

(Regime giuridico dei beni demaniali)

- 1. - I beni demaniali dello Stato sono inalienabili, inalienabili, e non suscettibili di prescrizione acquisitiva a favore di terzi.
- 2. - Il passaggio di beni demaniali alla categoria dei beni patrimoniali può essere stabilito con legge.

Articolo 5

(Regime giuridico dei beni patrimoniali)

- 1. - I beni patrimoniali dello Stato si distinguono in indisponibili e disponibili.
- 2. - I beni di cui alle lettere b), c), d) dell'articolo 3 sono indisponibili; tutti gli altri beni di cui al predetto articolo sono disponibili.
- 3. - Il passaggio di beni patrimoniali dalla categoria degli indisponibili a quella dei disponibili può essere stabilito con decreto del Presidente della

Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze,
sentito il Consiglio dei Ministri.

Articolo 6

(Amministrazione dei beni dello Stato)

1. - I beni dello Stato sono amministrati, in via generale, dal Ministro delle Finanze.
2. - Salvo diverse disposizioni di leggi speciali, i beni assegnati ad un particolare servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al Ministro da cui il servizio dipende, e sono da esso amministrati.

Articolo 7

(Inventario dei beni)

1. - Il Ministro delle Finanze ~~provve~~de annualmente all'inventario generale dei beni immobili dello Stato, distinguendoli in base alle categorie di cui ai precedenti articoli.
2. - Ciascun Ministero provvede annualmente all'inventario dei mobili e dei materiali dello Stato, adibiti ad uso proprio o dei servizi da esso dipendenti.
3. - Il Ministro delle Finanze provvede annualmente alla verifica degli inventari di cui al precedente comma, a mezzo di Commissioni da lui all'uopo nominate.

Articolo 8

(Beni assegnati al Presidente della Repubblica
e all'Assemblea Nazionale)

L'amministrazione^e l'inventario dei beni assegnati in uso gratuito al Presidente della Repubblica e all'Assemblea Nazionale sono di competenza esclusiva dei predetti organi.

Articolo 9

(Responsabilità dei funzionari)

Ogni funzionario dello Stato è personalmente responsabile dei beni di proprietà dello Stato posti sotto il suo controllo e la sua custodia.

TITOLO II

Contratti comportanti entrate o spese per lo Stato

Articolo 10

(Procedimento)

Tutti i contratti dei quali derivino entrate o spese per lo Stato passano per le seguenti fasi:

- a) autorizzazione;
- b) stipulazione;
- c) approvazione;
- d) esecuzione.

Articolo 11

(Autorizzazione ai contratti)

1. - Ciascun Ministro può autorizzare contratti il cui importo non superi complessivamente i 1.500 Sh.So.. Tale importo non può essere superato con successivi contratti o servizi della stessa specie, nel corso dello stesso anno finanziario.
2. - I contratti il cui importo superi i 1.500 Sh.So. debbono essere preventivamente autorizzati da una speciale Commissione, composta da un Presidente e di..... Membri nominati ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
3. - I contratti sono inoltre sottoposti all'autorizzazione del Consiglio dei Ministri, qualora l'importo previsto superi:
 - a) i Sh.So., se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblico incanto;
 - b) i Sh.So., se si tratta di contratti da stipulare dopo privata licitazione fra ditte particolarmente qualificate;
 - c) i Sh.So., se si tratta di contratti da stipulare dopo trattativa privata.

Articolo 12

(Stipulazione dei contratti)

1. - Ogni contratto deve essere preceduto da pubblico incanto; salvo che, per speciali motivi che debbono essere indicati nell'atto di approvazione

ritenga preferibile la licitazione privata fra ditte particolarmente qualificate.

2. - Qualora, per eccezionali circostanze da indicarsi nell'atto di approvazione, non possano essere utilmente seguite le forme di cui al precedente comma, il contratto può essere preceduto da trattativa privata.
3. - Le ditte o persone che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede nella esecuzione di precedenti contratti, sono escluse dalle offerte e dalle trattative.

Articolo 13

(Approvazione dei contratti)

1. - I contratti, in qualunque forma conclusi e stipulati, non hanno efficacia per la pubblica Amministrazione finchè non siano stati approvati con decreto del Ministro competente.
2. - Il decreto di approvazione è registrato dal Magistrato ai Conti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Articolo 14

(Contenuto dei Contratti)

1. - Tutti i contratti debbono avere termini e durate certi.
2. - Non possono stipularsi interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitoli generali o speciali, nè provvigioni a favore di fornitori; nè prevedere acconti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
3. - Si può, peraltro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo pattuito, quando tale clausola rientri nelle condizioni abituali di fornitura da parte di imprese industriali o commerciali che prestino adeguate garanzie.

Articolo 15

(Penalità e transazioni)

1. - L'applicazione di penalità previste in contratto, e le transazioni dirette a prevenire o troncare contestazioni giudiziarie, sono deliberate dal Ministro competente, se il loro importo non supera i 3.000 Sh.So.; in caso diverso, sono deliberate dal Consiglio dei Ministri.

2. - Le controversie relative all'applicazione delle penalità o alla validità delle transazioni di cui al precedente comma, sono devolute alla competenza esclusiva della Corte Suprema.

Articolo 16

(Servizi in economia)

I servizi che per loro natura debbono effettuarsi in economia sono determinati e disciplinati da regolamenti speciali.

PARTE II

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

TITOLO I

Bilancio preventivo

Articolo 17

(Anno finanziario)

L'anno finanziario inizia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.

Articolo 18

(Formazione del bilancio preventivo)

1. - Il Ministro delle Finanze, sulla base delle proposte motivate dei singoli Ministri, e valendosi dei dati raccolti dai propri uffici dipendenti, entro il 30 settembre di ogni anno forma il progetto di bilancio preventivo.
2. - Nel bilancio preventivo sono, altresì, iscritti:
 - a) l'assegno personale e la quota in denaro della dotazione del Presidente della Repubblica, determinati con apposita legge, giusta quanto previsto dall'art.73 della Costituzione;
 - b) le spese previste per il funzionamento dell'Assemblea Nazionale.

Articolo 19

(Contenuto del bilancio)

e le spese stesse sono iscritte per il loro ammontare lordo.

2. - Tutte le entrate sono indifferentemente destinate al fabbisogno di tutti i pubblici servizi, salvo specifica contraria norma di legge.

Articolo 20

(Ripartizione del bilancio)

1. - Le entrate e le spese sono ripartite in titoli e capitoli.
2. - A norma di regolamento possono essere introdotte ulteriori suddivisioni nei capitoli delle entrate e delle spese.

Articolo 21

(Approvazione del bilancio preventivo)

1. - Il progetto di bilancio preventivo, approvato dal Consiglio dei Ministri e accompagnato da una relazione del Ministro delle Finanze, è presentato all'Assemblea Nazionale almeno due mesi prima della fine dell'anno finanziario precedente a quello cui il progetto medesimo si riferisce.
2. - L'Assemblea Nazionale approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

(Bilancio straordinario per lo sviluppo)

1. - Il Governo può formare, con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti articoli, un bilancio preventivo straordinario per lo sviluppo economico e sociale, da presentare all'Assemblea Nazionale unitamente al bilancio preventivo ordinario.
2. - Nel bilancio straordinario sono iscritte:
 - a) in entrata, le somme all'uopo stanziare nel bilancio preventivo ordinario relativo allo stesso anno finanziario, nonché le disponibilità risultanti da prestiti interni ed esteri e da contributi concessi da Organizzazioni Internazionali e Paesi stranieri per lo sviluppo economico e sociale;
 - b) in uscita, le spese concernenti opere di carattere straordinario da realizzare allo stesso fine, in relazione alle disponibilità risultanti dall'entrata

3. - Nella relazione accompagnatoria del Ministro delle Finanze al bilancio straordinario, sono indicate anche le opere realizzate o in corso di realizzazione direttamente da parte di Organizzazioni Internazionali e Paesi stranieri.
4. - Qualora un'opera non sia iniziata o completata per l'ammontare previsto nel bilancio preventivo straordinario di un anno finanziario, la somma a residuo sul relativo capitolo s'intende disponibile per l'opera stessa senza dover essere iscritta nel bilancio di previsione straordinario per l'anno successivo.

Articolo 23

(Esercizio provvisorio del bilancio)

1. - Ove il progetto di bilancio preventivo non venga approvato entro il 31 dicembre, può essere autorizzato con legge l'esercizio provvisorio del bilancio per periodi che non superino complessivamente i tre mesi.
2. - L'esercizio provvisorio viene determinato in riferimento al progetto di bilancio preventivo presentato all'Assemblea Nazionale.
3. - Durante il periodo di esercizio provvisorio gli stanziamenti relativi a spese di carattere ordinario e ricorrente possono essere utilizzati soltanto nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese del periodo al quale l'autorizzazione si riferisce. Detta limitazione si applica anche alle spese di carattere straordinario, la cui esecuzione non sia vincolata a scadenze predeterminate ma debba svilupparsi, in base alle iniziative del Governo, nel corso dell'intero esercizio finanziario.
4. - Per le spese aventi scadenza determinata, l'esercizio provvisorio abilita invece a provvedere per l'intero importo di cui maturi la scadenza nel corso del periodo per il quale esso è autorizzato, anche se tale importo assorba l'intera entità dello stanziamento, come può verificarsi per i pagamenti in unica soluzione ed a scadenza fissa. Nel caso invece che, per i pagamenti del genere, la scadenza fissa si verifichi al di là dei termini dell'esercizio provvisorio, il Governo non è abilitato ad utilizzare in anticipo alcuna quota dello stanziamento, dovendo esso restare integralmente vincolato per l'erogazione al momento in cui la relativa scadenza verrà a determinarsi.

Articolo 24

(Variazioni al bilancio preventivo)

1. - Qualora nel corso dell'esercizio si rendano necessario variazioni del bilancio di previsione costituite dal trasferimento di somme da un titolo all'altro e da un capitolo all'altro nell'ambito dello stesso titolo, le variazioni stesse sono approvate con legge, o con atto avente forza di legge.
2. - Le nuove o maggiori spese a carico dello Stato debbono essere approvate con leggi che indichino i mezzi per farvi fronte.

TITOLO II

Entrate dello Stato

Articolo 25

(Definizione di entrata)

1. - Le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti o altro titolo.

Articolo 26

(Entrate non previste)

Tutte le entrate dello Stato debbono essere iscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non siano in esso previste rimane impregiudicato il diritto dello Stato a riscuotere e fermo il dovere, da parte delle competenti amministrazioni e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento e la riscossione.

Articolo 27

(Procedimento)

1. - Tutte le entrate dello Stato passano per le seguenti fasi:
 - a) accertamento;
 - b) riscossione;
 - c) versamento.
2. - Per talune entrate, le predette fasi possono essere

Articolo 28

(Classificazione delle entrate)

La classificazione di tutte le entrate dello stato previste in bilancio, la assegnazione di esse ai diversi uffici amministrativi che sotto la propria responsabilità debbono curarne l'accertamento e la riscossione, e la imputazione dei versamenti da farsi dagli agenti della riscossione, sono stabilite col quadro di classificazione annuale delle entrate che è compilato dal Ministero delle Finanze.

Articolo 29

(Località di riscossione)

1. - La riscossione delle entrate autorizzate in bilancio dev'essere fatta per mezzo degli agenti designati dalle relative leggi e regolamenti, e nei modi e nelle forme in essi prescritti.
2. - Le entrate dello Stato si riscuotono in contanti.
3. - Nessun titolo di credito verso lo Stato può essere ricevuto in conto di debiti verso lo stesso, salvo speciale autorizzazione del Ministro delle Finanze.
4. - Gli agenti della riscossione che li accettino senza detta speciale autorizzazione, sono obbligati a versare in proprio la somma corrispondente al titolo illegalmente ricevuto.

Articolo 30

(Rilascio di quietanza)

1. - Gli agenti della riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle varie leggi d'imposta e dai regolamenti relativi.
2. - Le quietanze sono staccate da un bollettario a madre e figlia con numero continuativo per ogni esercizio e per ogni agente.

Articolo 31

(Contabilità delle entrate)

1. - Tutti coloro che sono incaricati di riscuotere entrate di qualsiasi natura di spettanza dello Stato, debbono render conto della loro gestione alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono, secondo norme fissate in regolamento.

Articolo 32

(Modalità di versamento)

1. - Coloro che riscuotono somme per conto dello Stato, quando esista tesoreria nel luogo di loro residenza, debbono fare in essa giornalmente il versamento delle somme riscosse, salvo che sia altrimenti disposto da speciali regolamenti.
2. - Se risiedono altrove, debbono fare i versamenti alle scadenze periodiche fissate dai regolamenti per i rispettivi servizi.
3. - Gli agenti della riscossione che ritardino i versamenti nelle tesorerie incorrono, per ogni giorno di ritardo, in una multa commisurata all'interesse dell'uno per cento al mese sulle somme non versate.
4. - Se il ritardo sia maggiore di cinque giorni, oltre all'applicazione della multa, si può far luogo al procedimento disciplinare a norma delle disposizioni sull'Ordinamento del personale civile dello Stato.
5. - Agli agenti i cui rapporti con l'amministrazione sono regolati da contratti, si applicano le modalità stabilite dai contratti medesimi.
6. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in danaro effettivo.
7. - Le somme da versarsi in danaro possono anche essere spedite alle tesorerie a mezzo di vaglia postali, oppure con assegni circolari dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.

TITOLO III

Spese dello Stato

Articolo 33

(Definizione di spesa)

1. - Sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico del bilancio a norma di leggi, decreti, regolamenti o altri atti, di qualsiasi specie, e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Articolo 34

(Procedimento)

Tutte le spese dello Stato passano per le seguenti fasi:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione e pagamento;

Articolo 35

(Facoltà d'impegnare)

1. - I Ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti di fondi assegnati in bilancio e in relazione alle disponibilità dei singoli titoli e capitoli.
2. - Essi possono delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti ed eventualmente anche di altre amministrazioni nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.
3. - Tali deleghe devono risultare da Decreto Ministeriale da registrarsi dal Magistrato ai Conti.

Articolo 36

(Spese pluriennali)

1. - Di regola gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.
2. - Fanno eccezione quelli relativi:
 - a) alle spese ripartite per legge in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio;
 - b) alle spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti, per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza;
 - c) alle spese per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità del servizio, assumere impegni a carico dell'esercizio successivo.
3. - Gli impegni per le spese di cui alla lettera c) del paragrafo precedente possono essere assunti solo previo assenso del Ministro per le Finanze.

Articolo 37

(Liquidazione)

1. La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, compilati nelle forme stabilite dal regolamento.
2. - Tutti gli atti con i quali si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali deriva l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato, debbono essere preventivamente visti dalla Ragione e registrati dal Magistrato ai Conti: i quali, nell'ambito delle rispettive competenze e alle norme di regolamento, verificano la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, ed accertano la giusta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo.
3. - Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorre disporre il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione alla spesa.

Articolo 38

(Pagamenti)

Il pagamento viene effettuato secondo le norme fissate dai regolamenti esecutivi.

TITOLO IV

Bilancio consuntivo

Articolo 39

(Contenuto del bilancio consuntivo)

1. - Il bilancio consuntivo deve indicare:
 - a) i risultati della gestione del bilancio di previsione, distintamente per ^{titoli e} capitoli secondo la classificazione del bilancio di previsione, e con esatto raffronto fra le entrate e le spese previste e quelle effettive;
 - b) la dimostrazione della consistenza effettiva del patrimonio dello Stato al principio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso del medesimo;

Articolo 40

(Formazione e riscontro del bilancio consuntivo)

Il bilancio consuntivo è predisposto a cura del Ministero delle Finanze, e trasmesso per il riscontro al Magistrato ai Conti ai sensi dell'art.90 della Costituzione entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio consuntivo in esame.

Articolo 41

(Approvazione del bilancio consuntivo)

Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, approvato dal Consiglio dei Ministri e accompagnato da una relazione del Ministro delle Finanze nonché dalla relazione del Magistrato ai Conti sui risultati del riscontro, è presentato all'Assemblea Nazionale per l'approvazione.

TITOLO V

Controllo amministrativo contabile

Articolo 42

(Organi di controllo)

Il controllo amministrativo-contabile è esercitato in via preventiva dalla Ragioneria generale del Ministero delle Finanze, e in via preventiva e successiva dal Magistrato ai Conti.

Articolo 43

(Ragioneria generale)

1. - La Ragioneria generale del Ministero delle Finanze è diretta dal Contabile Generale, e composta di un Ragioniere Capo e di altri funzionari e impiegati da lui dipendenti.
2. - Sezioni distaccate della Ragioneria possono essere istituite presso i vari Ministeri, e presso Uffici regionali o distrettuali dello Stato.

Articolo 44

(Funzioni della Ragioneria generale)

La Ragioneria generale provvede:

- a) alla gestione della contabilità generale dello Stato;
- b) al controllo sulla contabilità particolare di ogni singolo Ministero;
- c) alla vigilanza e al controllo sulle entrate e sulle spese, nonché sulla gestione delle casse e dei magazzini, sulla conservazione del denaro pubblico, dei valori bollati e di tutti gli effetti mobili dello Stato;
- d) alla pronta contabilizzazione, sotto gli esatti titoli e capitoli, del denaro a qualsiasi titolo versato alla Tesoreria;
- e) alla tenuta dei documenti e delle scritture contabili e patrimoniali;
- f) alla vigilanza su tutti i funzionari incaricati dell'incasso e dell'erogazione del denaro pubblico, e su tutti i funzionari di contabilità;
- g) al controllo sull'apertura di anticipazioni;
- h) al controllo dei rendiconti, per il successivo riscontro;
- i) ad ogni altra funzione ispettiva o di controllo, che sia ad essa conferita da leggi e regolamenti.

Articolo 45

(Visto della Ragioneria)

1. - Ogni titolo di pagamento deve essere preventivamente visto dalla Ragioneria, sono esenti dal visto i prestiti e le anticipazioni.
2. - In caso di irregolarità, la Ragioneria deve prontamente informarne il Ministro proponente, sospendendo il visto fino a nuova disposizione da parte del medesimo.

Articolo 46

(Ufficio del Magistrato ai Conti)

1. - L'Ufficio del Magistrato ai Conti è diretto dal Magistrato ai Conti, e composto di uno o più Sostituti, nonché di altri funzionari ed impiegati dipendenti.
2. - Il Magistrato ai Conti e i suoi Sostituti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri; e non possono essere rimossi dalla carica se non con il loro consenso, ovvero su conforme

parere del Consiglio Superiore Giudiziario, per condotta gravemente riprovevole o per inidoneità ad adempiere ai doveri d'ufficio.

3. - Il Magistrato ai Conti e i suoi Sostituti sono funzionari di ruolo dello Stato. Nei loro confronti, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le norme sull'Ordinamento del personale civile dello Stato.

Articolo 47

(Funzioni del Magistrato ai Conti)

L'Ufficio del Magistrato ai Conti provvede:

- a) al controllo preventivo sulla legittimità degli atti amministrativi comportanti oneri finanziari per lo Stato;
- b) al controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- c) al riscontro dei conti giudiziali;
- d) al controllo sulla gestione finanziaria di enti finanziati dallo Stato, nei modi stabiliti dalle leggi speciali che li concernano;
- e) alla segnalazione di ogni irregolarità constatata, al Governo o all'Assemblea Nazionale;
- f) ad ogni altra funzione ispettiva o di riscontro, che sia a lui conferita da leggi e regolamenti.

Articolo 48

(Registrazione degli atti amministrativi)

1. - Gli atti amministrativi del Governo o di organi dello Stato da esso dipendenti che comportino oneri finanziari di qualsiasi natura, nonché i mandati, gli ordini di accreditamento e gli altri titoli di pagamento a carico dello Stato, non hanno efficacia esecutiva senza preventiva registrazione da parte del Magistrato ai Conti.
2. - Sono esenti da registrazione:
 - a) gli atti del Presidente della Repubblica aventi natura legislativa o regolamentare, ovvero inerenti alle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, ai sensi degli articoli 52 secondo comma, 53, 61, 62, secondo comma, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 77 terzo e quarto comma, e 99 della Costituzione;
 - b) gli atti devoluti alla competenza dell'Assemblea Nazionale o della Magistrature, ancorchè di natura Amministrativa.

Articolo 49

(Modalità della registrazione)

1. - Ogni atto soggetto a registrazione è trasmesso al Magistrate ai Conti in originale e copia.
2. - Il Magistrate ai Conti, verificata la legittimità formale dell'atto, provvede alla restituzione dell'originale registrato al Ministro proponente, entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione; ovvero ne sospenda o rifiuta la registrazione, trasmettendo entro lo stesso termine le sue osservazioni scritte al Ministro, proponente nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 50

(Registrazione con riserva)

1. - In caso sospesa, denegata od omessa registrazione di un atto amministrativo, il Consiglio dei Ministri con deliberazione motivata può ordinarne la registrazione con riserva.
2. - Copia degli atti registrati con riserva è trasmessa mensilmente dal Magistrate ai Conti al Presidente dell'Assemblea Nazionale.
3. - La registrazione con riserva è esclusa in via assoluta:
 - a) nel caso in cui un impegno o un ordine di pagamento ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio, o sia imputabile a un capitolo diverso;
 - b) nel caso in cui un decreto di nomina, di assunzione o di promozione di pubblico impiegato sia disposto oltre i limiti dell'organico;
 - c) nel caso in cui un ordine di accreditamento a favore di un funzionario delegato al pagamento di spese ecceda il limite fissato per legge o per regolamento.
4. - Le eventuali controversie relative alla denegata registrazione con riserva di un atto amministrativo sono devolute alla competenza esclusiva della Corte Suprema.

PARTE III

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Articolo 51

(Obbligo della resa del conto)

1. - Ogni agente della pubblica Amministrazione che abbia gestione di denaro o di beni dello Stato, o sia incaricato di riscossioni o di pagamenti per lo Stato, ha l'obbligo della resa del conto.
2. - E' esentato dalla resa del conto chi abbia in consegna materiale mobile dello Stato - comprese raccolte scientifiche ed artistiche - a solo titolo di uso o di vigilanza.

Articolo 52

(Responsabilità contabile)

Indipendentemente da più gravi o diverse responsabilità, il pagamento delle somme contabilmente non giustificate è a carico dell'agente.

Articolo 53

(Modalità della resa del conto)

1. - Il conto, unitamente alla documentazione relativa, deve essere presentato alla Ragioneria del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno finanziario o dalla eventuale cessazione anticipata dell'attività dell'agente.
2. - Nel conto dell'agente principale debbono essere riassunti anche quelli degli agenti secondari, ove ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento.

Articolo 54

(Riscontro)

1. - La Ragioneria, esaminato o riveduto il conto, lo trasmette al Magistrato ai Conti con il proprio parere scritto.

2. - Il Magistrato riscontra il conto. Se lo ritiene regolare, vi appone il visto di discarico; in caso contrario, promuove a sensi di legge il giudizio della Corte Suprema per l'accertamento della responsabilità contabile dell'agente.
3. - Nell'ipotesi di omessa o ritardata apposizione del visto da parte del Magistrato ai Conti, l'agente interessato può ricorrere alla Corte Suprema per il discarico, a sensi di legge.

Articolo 55

(Compilazione d'ufficio del conto)

1. - La Ragioneria del Ministero delle Finanze procede d'ufficio alla compilazione del conto, quando questo non sia presentato nei termini di cui all'art. 53, invitando l'agente a sottoscriverlo.
2. - Il conto compilato d'ufficio si ha come riconosciuto dall'agente, se questi non abbia ottemperato all'invito entro il termine prefisso dalla Ragioneria.
3. - Per il riscontro del conto compilato d'ufficio si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al precedente articolo.

Articolo 56

(Reca del conto di Tesoreria)

L'obbligo della reca del conto spetta anche agli enti ed uffici di Tesoreria centrale o periferica dello Stato.

Articolo 57

(Responsabilità amministrativa per danni)

1. - Fuori delle ipotesi di cui ai precedenti articoli, ogni funzionario dello Stato risponde alla pubblica Amministrazione dei danni derivanti la colpa e negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. - Il provvedimento con cui viene dichiarata la responsabilità del funzionario è adottato dal Ministro da cui esso dipende. Con lo stesso provvedimento, il danno accertato può essere posto in tutto o in parte a carico del responsabile.

3. - Il provvedimento di cui sopra è impugnabile nei modi di legge avanti la Corte Suprema.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

(Norme regolamentari)

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, verranno emanate norme regolamentari di esecuzione e di organizzazione.

Articolo 59

(Norme abrogate)

Ogni norma contraria od incompatibile con quelle del presente decreto legislativo, è abrogata.

Articolo 60

(Entrata in vigore e decorrenza)

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1962.